



Ricorso dell'atleta Gatto Valentina per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pallavolo Elio Sozzi RC (cod. soc. 17.082.0035)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente relatore
- Avv. Carlo Maione Componente
- Avv.p. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'avvocato dell'atleta ricorrente munita di procura speciale e la società convenuta,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Gatto Valentina chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla A.S.D. Pallavolo Elio Sozzi RC, per disinteresse del sodalizio concretizzatosi nella mancata sottoposizione a visita medica e per omessa convocazione.

Si desume dal contesto del ricorso che l'atleta, per la stagione agonistica in corso, così come avvenuto per annate precedenti, non è stata convocata per l'inizio attività, né sottoposta a visita medica.

In ordine alla richiesta di scioglimento per giusta causa per ragioni attinenti alla mancata visita medica, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in quanto non vi è prova che l'atleta sia stata sottoposta a visita medica, prova che incombeva sul sodalizio.

Sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stato sottoposto a visita medica da parte della Società, deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta, ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento.

Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel caso di specie, prendendone atto, deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è *quod ad effectum* equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolata dal sodalizio.

Tale motivo diventa assorbente l'altro sulla mancata convocazione sul quale, quindi, non c'è necessità di pronuncia.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso e - appurata la inesistenza del vincolo - dichiara l'atleta Gatto Valentina ad ogni effetto svincolata dalla A.S.D. Pallavolo Elio Sozzi RC.
Dispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 8 novembre 2014

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello